



COMUNE DI LATINA

SERVIZIO AMBIENTE
U.O.C. Aree Verdi e Verde Pubblico

Ordinanza n° 03/AMB

Prot.n° 69753 del 09 APR. 2015

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARBOREO PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE.

- Premesso:
 - che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio dei "valori paesaggistici" da tutelare, svolgendo funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali, rivestendo un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità urbana;
 - che le piante in città, interagendo con l'atmosfera, svolgono un'importante funzione contrastando l'inquinamento atmosferico, termico, chimico e acustico, e la presenza di alberi di alto fusto e di verde in piena terra migliora sostanzialmente il microclima, la qualità dell'aria ed il ciclo delle acque;
 - che, in quest'ottica, anche il verde di proprietà privata ha valenza ambientale, urbanistica e sociale, determinando benefici per l'intera collettività ed occorre pertanto, così come per il verde pubblico, tutelarlo;
- Ritenuto doveroso, per quanto in premessa e nelle more della redazione ed approvazione da parte del Consiglio Comunale del "Piano del Verde Comunale" e del "Regolamento del Verde Pubblico e Privato", salvaguardare il patrimonio arboreo presente sul territorio comunale evitando abbattimenti ingiustificati;
- Visti:
 - la Legge 14.01.2013 n°10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani";
 - il P.T.P.R. (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale) adottato dalla G.R. Lazio con le Deliberazioni n°556 del 25.07.2007 e n°1025 del 21.12.2007;
 - la L.R. 28/12/2002, n. 39 e s.m.i., recante "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";
 - il D.Lgs. 18.08.2000 n°267 "Testo Unico degli Enti Locali";
 - lo Statuto Comunale;

ORDINA

a chiunque, fatta salva la normativa vigente su aree vincolate da leggi e norme ambientali, agricole e boschive, il divieto di abbattere:

- a) specie vegetali arboree ubicate nel perimetro urbano e nei centri abitati dei borghi che abbiano un diametro medio del fusto, misurato alla base, superiore a cm 15 o, nel caso di palme, altezza dello stipite superiore a m. 1,00 per le palme arboree e superiore a m. 0,5 per la palma nana (*Chamaerops humilis*);



- b) specie vegetali arboree ornamentali o inserite nell'elenco di cui agli Allegati A1 e A2 alla L.R. 28/12/2002, n. 39 ubicate nelle zone agricole che abbiano un diametro medio del fusto, misurato alla base, superiore a cm 15 o, nel caso di palme, altezza dello stipite superiore a m. 1,00 per le palme arboree e superiore a m. 0,5 per la palma nana (*Chamaerops humilis*).

Il proprietario, possessore o amministratore di condominio (formalmente delegato dall'assemblea condominiale) che ritenga necessario l'abbattimento di alberi pericolanti o pericolosi in quanto disseccati, inclinati, interferenti con strutture e/o impianti o per aspetti sanitari, deve farne preventiva richiesta a mezzo lettera raccomandata R.R. al Comune di Latina, Servizio Ambiente-Ufficio Aree Verdi e Verde Pubblico, Via Cervone n°2 c.a.p. 04100, o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo verdepubblico@pec.comune.latina.it, il quale concede l'autorizzazione nei termini di cui all'art.2 comma 2 della Legge n°241/1990 e ss.mm. ed ll., con l'obbligo di misure di compensazione vegetale stabilite dal predetto Ufficio Aree Verdi e Verde Pubblico, se esistono le condizioni tecniche oggettive, poste in essere nell'ambito della proprietà interessata.

Se entro il termine di 30 gg. dal ricevimento dell'istanza, l'Amministrazione non ha comunicato il provvedimento di diniego, ai sensi dell'art.20 comma 1 della Legge n°241/1990 e ss.mm. ed ll., il silenzio dell'Amministrazione equivale all'accoglimento della domanda con autorizzazione all'abbattimento delle piante, senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Al trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pari ad € 500,00 ad albero abbattuto, ai sensi dell'articolo 7 bis. del D.Lgs. 18.08.2000 n°267, combinato disposto con l'art.16 della Legge 24.11.1981 n°689 ed ai sensi del Regolamento comunale approvato con Deliberazione di C.C. n°162 del 29.11.2002, come integrato con Deliberazione di G.M. n°658 del 29.12.2012.

DISPONE

Che L'Ufficio Aree Verdi e Verde Pubblico trasmetta, per conoscenza e per le proprie competenze, la presente ordinanza al Comando di Polizia Locale, al Comando del Corpo Forestale dello Stato di Latina, alla Prefettura di Latina, al Comando Carabinieri di Latina, alla Questura di Latina, al Comando della Guardia di Finanza di Latina e all'Albo Pretorio comunale.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/91 e ss.mm. ll., può essere presentato ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE
Avv. Francesco PASSARETTI



IL SINDACO
On. Avv. Giovanni DI GIORGI